

REGOLAMENTO DELLA COSTITUZIONE E DELL'ATTIVITA' DELLE
DELEGAZIONI REGIONALI
(art. 26 Statuto Confprofessioni)

La costituzione e l'attività delle Delegazioni Regionali è disciplinata, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, dalle disposizioni dei rispettivi Statuti regionali conformi allo Statuto di Confprofessioni tipo predisposto dalla Giunta Esecutiva Nazionale e approvato dal Consiglio Generale, nonché dalle seguenti disposizioni regolamentari.

SEZIONE I - COSTITUZIONE E RICOSTITUZIONE

1) La Giunta Esecutiva Nazionale di Confprofessioni nomina, tra i suoi componenti, un delegato, quale Commissario con il compito di promuovere e coordinare le procedure per la costituzione di una nuova Delegazione Regionale o per la ricostituzione dei suoi organi.

Il Commissario chiederà per iscritto, anche mediante posta elettronica, ai Presidenti Nazionali delle Associazioni aderenti il nominativo di due soggetti con la funzione di:

a- rappresentante pro-tempore dell'Associazione regionale, ove esistente, o un suo iscritto nel territorio nel caso in cui l'Associazione non sia articolata a livello regionale;

b- delegato permanente alla Delegazione Regionale.

I nominativi di tali soggetti, che saranno gli unici riconosciuti quali rappresentanti dell'Associazione, dovranno essere forniti, anche mediante posta elettronica, entro 15 giorni dalla richiesta.

2) Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, qualora abbiano aderito almeno sette Associazioni aderenti a CONFPROFESSIONI, il Commissario convoca i soggetti indicati nel capoluogo di ciascuna Regione tramite posta elettronica, con un preavviso di almeno quindici giorni. Tale convocazione è inviata, per conoscenza, al Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale ed ai legali rappresentanti nazionali di ciascuna Associazione aderente.

3) La convocazione dovrà indicare il luogo, la data e l'ora della riunione ed avrà come oggetto:

1. Costituzione della delegazione regionale o ricostituzione dei suoi organi;
2. Insediamento del Consiglio regionale;
3. Adozione dello Statuto regionale tipo predisposto dalla Giunta Esecutiva Nazionale e approvato dal Consiglio Generale;
4. Determinazione del numero di componenti la Giunta Esecutiva Regionale;
5. Nomina del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva regionale;
6. Varie ed eventuali.

La riunione sarà presieduta dal Commissario.

4) I soggetti convocati sono tenuti a confermare la loro presenza alla seduta almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione. Per questa seduta non è ammessa delega ad altre

Associazioni. Il voto per ciascuna associazione sarà espresso dal soggetto di cui al punto 1 lettera a, o in sua assenza, dal soggetto di cui al punto 1 lettera b.

5) Il Commissario presiede la seduta e verifica preliminarmente la sussistenza delle condizioni per dar luogo agli adempimenti previsti.

6) Il Consiglio Regionale, costituito secondo quanto previsto al punto 1, procederà quindi alla determinazione del numero di componenti della Giunta Esecutiva Regionale, tenuto conto del numero delle Associazioni aderenti. Provvederà quindi alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti della Giunta.

7) Nel caso in cui i componenti della Giunta Esecutiva Regionale fossero nominati tra i componenti del Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta Esecutiva Regionale, al fine di garantire la presenza di almeno un rappresentante dell'Associazione di riferimento nel Consiglio Regionale stesso, dovrà procedere alla loro sostituzione in quest'ultimo, secondo i medesimi criteri adottati al punto 1.

Se tale sostituzione non avverrà entro 60 giorni dalla nomina, il componente nominato nella Giunta Esecutiva Regionale decadrà da quest'ultima carica e tornerà a rivestire la funzione di componente del Consiglio Regionale.

Il Presidente della Giunta Esecutiva Regionale comunicherà la decadenza all'interessato, alla sua Associazione Nazionale e Regionale, al Presidente di Confprofessioni e convocherà nei successivi 30 giorni il Consiglio Regionale per la sostituzione del componente di Giunta Esecutiva Regionale decaduto.

8) Il revisore regionale è designato dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

9) La Delegazione Regionale dovrà assicurare il rispetto delle norme dello Statuto Regionale tipo di Confprofessioni, concernenti, in particolare:

a) organi statutari, loro composizione e durata;

b) rispetto delle procedure per la nomina degli organi statutari;

c) impegno dei componenti degli organi dirigenti ad aderire, agli organismi del sistema Confprofessioni;

d) incompatibilità delle cariche (in particolare tra Presidente della Delegazione Regionale e Presidente associativo regionale).

10) L'atto di costituzione, redatto con scrittura privata, sottoscritto dal Commissario e dai soggetti fondatori presenti dovrà essere depositato, con l'allegato Statuto Regionale, presso il Notaio per l'autentica e per la certificazione della data.

SEZIONE II - ATTIVITA' DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

11) Entro 30 giorni dal suo insediamento, e comunque dalla richiesta da parte della Giunta Esecutiva Nazionale, ciascuna Giunta Esecutiva Regionale dovrà proporre alla stessa, i nominativi dei Responsabili delle funzioni che essa avrà definito, quali, a titolo esemplificativo, lavoro e contrattualistica, formazione, credito e servizi, comunicazione.

Tali nominativi potranno essere individuati tra i componenti della Giunta stessa o, in caso di necessità, anche al di fuori di essa, purché scelti tra gli iscritti nella Regione alle Associazioni confederate e aderenti agli Organismi di Sistema.

Ciascun responsabile di funzione sarà tenuto a partecipare agli incontri di informazione e formazione previsti a livello nazionale e si avvarrà del supporto e del coordinamento operativo della struttura nazionale, secondo gli indirizzi degli Organi statutari regionali.

12) La Delegazione Regionale si impegna a comunicare tempestivamente alla Giunta Esecutiva Nazionale la convocazione con odg ed il verbale delle proprie riunioni, nonché a fornire informazioni semestrali sull'attività svolta.

13) La Delegazione Regionale si impegna a consultare preventivamente la Giunta Esecutiva Nazionale prima di assumere ogni decisione concernente le seguenti materie:

a) Promozione di iniziative legislative concernenti interessi generali o specifici di singole professioni;

b) Proposte di indirizzo dell'attività degli sportelli regionali o degli enti bilaterali;

e) Proposte di attuazione a livello territoriale di istituti o norme del contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli studi professionali, ferma restando la disciplina relativa prevista dal CCNL;

d) Adesione ad altre organizzazioni regionali;

e) Assunzione di partecipazioni in altri enti o imprese, anche societarie.

Le richieste di consultazione dovranno contenere adeguati elementi di valutazione delle determinazioni richieste. Nel caso in cui la Giunta Esecutiva Nazionale non faccia pervenire osservazioni entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento, la richiesta si intenderà assentita. Nell'eventualità di richiesta da parte della Giunta Esecutiva Nazionale di chiarimenti o documentazione integrativa, il termine di cui sopra decorrerà nuovamente dalla data in cui perverranno le integrazioni richieste.

14) Le Delegazioni regionali hanno diritto di partecipare con il proprio Presidente o delegato alle sedute dell'Assemblea delle Delegazioni Regionali, nonché ad eventuali convocazioni da parte del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva Nazionale.

15) In caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento la Giunta Esecutiva Nazionale potrà procedere, a norma di Statuto (art. 21 lett. d) e art. 26), nei confronti delle Delegazioni regionali inadempienti. In tale caso la Giunta Esecutiva Nazionale provvederà alla revoca degli organi della Delegazione regionale ed alla nomina di un Commissario ad acta che provvederà alla loro ricostituzione, secondo le procedure previste alla sez. I.

SEZIONE III - RINNOVO

16) Alla scadenza di ciascun mandato della Giunta Esecutiva Regionale, entro i 60 giorni successivi, la Giunta Esecutiva Nazionale richiederà alle Associazioni nazionali confederate i nominativi dei rappresentanti pro-tempore delle rispettive Associazioni regionali e dei rispettivi delegati permanenti (art. 1 lett. a-b del presente regolamento). La Giunta Esecutiva Nazionale provvederà poi a comunicare al Presidente della Delegazione Regionale uscente la nuova composizione di ciascun Consiglio Regionale.

Provvederà altresì a indicare il Revisore Regionale, di sua nomina.

17)) Il Presidente uscente della Delegazione Regionale dovrà convocare entro 30 giorni i nominativi ricevuti dalla Giunta Esecutiva Nazionale per procedere al rinnovo delle cariche, a norma dell'art. 10 lett. c) e lett. e) dello Statuto vigente.

18) Nella seduta per il rinnovo delle cariche sarà presente il Delegato nazionale alla territorialità o un sostituto nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

19) Trascorsi 120 gg dalla data di scadenza senza che sia stato effettuato il rinnovo, la Giunta Esecutiva Nazionale provvederà alla revoca degli organi della Delegazione regionale ed alla nomina di un Commissario ad acta che procederà alla loro ricostituzione, secondo le procedure previste alla sez. I."